



COMUNICATO UFFICIALE N.143 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 104/AA e N. 105/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 18 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e della società S.S.C. NAPOLI S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

Aurelio DE LAURENTIIS, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista riportata in data 30.07.2018 sul quotidiano "Il Mattino", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

S.S.C. NAPOLI S.p.a., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Aurelio DE LAURENTIIS e di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1290 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto BIAGIOLI e Matteo PORCARI avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO BIAGIOLI, all'epoca dei fatti Presidente della società Orvietana Calcio S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.1 del C.U.n.1 del 6/7/2017 del C.R. Umbria e all'art. 63 delle N.O.I.F., per aver consentito e, comunque, non impedito che il Direttore sportivo della propria società, Sig. Porcari Matteo, organizzasse e disputasse la gara amichevole *Orvietana - Pontevecchio del 20/8/2017*, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale Umbria, affidandone la direzione all'arbitro effettivo Casalicchio Virginia, in assenza della preventiva autorizzazione dell'AIA;

MATTEO PORCARI, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Orvietana Calcio srl., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 1 del C.U. n.1 del 6/7/2017 del C.R. Umbria, e 63 delle N.O.I.F., per aver organizzato e disputato la gara amichevole *Orvietana - Pontevecchio del 20/8/2017*, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale Umbria, affidandone la direzione all'arbitro effettivo Casalicchio Virginia, in assenza della preventiva autorizzazione dell'AIA

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto BIAGIOLI e Matteo PORCARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Roberto BIAGIOLI e di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Matteo PORCARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina